

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 28/2010

12 Novembre 2010(*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

GLI AVVISI BONARI DEL FISCO NON SONO IMMEDIATAMENTE IMPUGNABILI INNANZI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE. COSTITUISCONO SEMPLICEMENTE UN INVITO E NON UNA PRETESA FORMALE DELL'ADEMPIMENTO DELLA OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.

AGENZIA DELLE ENTRATE- RISOLUZIONE N. 110/E DEL 22 OTTOBRE 2010

Interessante risoluzione dell'Agazia delle Entrate, **N. 110/E del 22/10/2010- Prot. 2010/3387**, in materia di "avvisi bonari" ex artt. 36 bis, comma 3, del D.P.R. 600 del 1973 e 54 bis, comma 3, del D.P.R. 633/1972.

L'Agazia, sulla scorta di ormai consolidati orientamenti della Suprema Corte di Cassazione (taluni anche a seguito di pronunciamenti a Sezioni Unite) ha sancito che le comunicazioni al contribuente (c.d. "avvisi bonari"), recapitate ai sensi degli articoli 36-bis, comma 3, del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis, comma 3, del DPR n. 633 del 1972, non contenendo una pretesa tributaria definita, **non costituiscono atti impugnabili.**

Esse si sostanziano, infatti, in un mero invito al contribuente a fornire, in via preventiva, elementi chiarificatori delle anomalie riscontrate in sede di

liquidazione automatizzata della dichiarazione e non sono, dunque, espressione di un potere pubblicistico autoritativo, non contenendo una pretesa impositiva definitiva e non producendo effetti negativi immediati per il destinatario.

L'Agencia, ad adiuvandum, ricorda che la suddetta interpretazione trova riscontro anche nella circostanza che la comunicazione di irregolarità (id: l'avviso bonario) **non è formalmente ricompresa nel novero degli atti impugnabili innanzi le Commissioni tributarie di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 546/1992.**

VALIDITA' DELLA NOTIFICAZIONE DI ATTO FISCALE PRESSO LA SEDE LEGALE CONOSCIUTA DELL'IMPRESA E RICEVUTA DA CHI IN QUEL MOMENTO ERA PRESENTE A PRESCINDERE DAL SUO RAPPORTO CON L'IMPRESA DESTINATARIA DELLA NOTIFICA.

CORTE DI CASSAZIONE- SEZ. TRIBUTARIA- SENTENZA N. 21942 DEL 27 OTTOBRE 2010

La pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che offriamo, come informativa, alla vostra attenzione contiene **due interessantissimi "principi"** in materia di **"validità della notificazione" di atto fiscale** che riguarda, molto da vicino, la nostra professione dal momento che, non di rado, i nostri uffici costituiscono la sede legale od operativa di imprese da noi assistite.

Orbene, la Corte di Cassazione, **pronuncia n. 21942 del 27 Ottobre 2010**, ha chiarito che è valida la notificazione di un atto presso la sede della società ad un soggetto (**es. il consulente**) che non è, quindi, legato da alcun rapporto di lavoro con la predetta.

Per la S.C. di Cassazione non è necessaria l'esistenza di un rapporto di lavoro ma solo un mandato, anche provvisorio, a ricevere la corrispondenza. In ogni caso, ai fini probatori, prevale la presunzione che la semplice presenza del soggetto che ritira l'atto sia sinonimo di attitudine giuridica a ricevere lo stesso.

Ma la Corte di Cassazione, con la pronuncia de qua, ha affermato anche un altro "principio" relativamente alla sede della Società qualora vi sia discordanza fra quella indicata nel Registro delle imprese e quella effettiva, ammettendo la validità della notifica effettuata presso quest'ultima sede.

IL DATORE DI LAVORO E' TENUTO AD EROGARE LE RETRIBUZIONI "MINIME" STABILITE DAI CCNL DI CATEGORIA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE E, QUINDI, A PRESCINDERE DALLA SUA ADESIONE ALLE ASSOCIAZIONI CHE LO HANNO STIPULATO.

CORTE DI CASSAZIONE- SENTENZA N. 21274 DEL 15 OTTOBRE 2010

Come dicevano i nostri avi "**Repetita Juvant**". La sentenza, in informativa, della Suprema Corte di Cassazione contiene un "**principio**" ormai consolidato.

Ad onta, infatti, della **mancata attuazione dell'art. 39 della Costituzione** che prevedeva il conferimento della personalità giuridica ai Sindacati e la validità "erga omnes" della contrattazione collettiva posta in essere sempre che tali Sindacati fossero stati registrati, la Corte di Cassazione **ribadisce** che, pur essendo i CCNL di diritto privato, i datori di lavoro **sono tenuti all'erogazione delle retribuzioni da essi previsti ai sensi dell'art. 36 della Costituzione (id:retribuzione proporzionale e sufficiente) a prescindere dalla loro adesione alle associazioni stipulanti.**

Gli Ermellini, con la sentenza N. **21274 del 15 ottobre 2010**, hanno ritenuto irrilevante la circostanza della mancata iscrizione del datore di lavoro alle Associazioni stipulanti donde l'obbligatorietà, a suo carico, di erogare, comunque, la parte economica del CCNL che contiene i "minimi inderogabili".

Ciò, per la Cassazione, alla luce dell'art. 36 della Costituzione che attribuisce alla retribuzione il carattere della proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro prestato e, pertanto, solo i minimi contrattuali economici sono in grado di soddisfare tale caratteristica costituzionale della retribuzione.

OCCUPAZIONE ILLEGALE DI LAVORATORI – LOTTA AL LAVORO SOMMERSO – SCAMBIO INFORMATIVO CONVENZIONE TRA MINISTERO DEL LAVORO E GUARDIA DI FINANZA.

MINISTERO DEL LAVORO – CONVENZIONE DEL 26 OTTOBRE 2010 – PROT. 25/SEGR/0018228

Si susseguono, da tempo, Convenzioni per la lotta al "lavoro irregolare", "lavoro nero" "contrasto all'immigrazione clandestina" nell'ambito di una cooperazione istituzionale che trova, in ogni caso, riferimento nel Decreto Legislativo 124/2004 (Riforma delle Ispezioni).

E così, il **26 Ottobre 2010- Prot. 25/Segr/0018228**, il Direttore Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Comandante Generale della Guardia di Finanza hanno firmato una Convenzione con la quale si impegnano a coordinare a livello locale, mediante reciproca segnalazione, le proprie azioni di contrasto ai fenomeni di criminalità economica collegati allo sfruttamento di lavoratori "irregolari" ed "in nero", ivi compresi lavoratori extracomunitari clandestini, all'occupazione illegale di minori, alle frodi in danno degli enti previdenziali, nonché per la prevenzione dei fenomeni infortunistici.

Per queste finalità il Dirigente della Direzione Provinciale del Lavoro ed il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza terranno incontri con cadenza trimestrale per lo scambio di dati e di informazioni, nonché per la programmazione di eventuali interventi contestuali per le situazioni connotate da maggiore complessità e delicatezza nei confronti delle imprese di maggior consistenza ed alto volume d'affari, per le quali sussistano elementi d'intelligence, dati e notizie relativi, tendenzialmente, a potenziali evasioni fiscali e contributive di rilevante impatto.

DID (DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITA') PER LA FRUIZIONE DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED AMMORTIZZATORI SOCIALI. L'INPS STABILISCE NUOVE MODALITA'.

CIRCOLARE INPS N. 133 DEL 22 OTTOBRE 2010

L'Inps, con propria circolare n. 133 del 22 Ottobre 2010, ha comunicato le nuove modalità per la presentazione della "DID" (Dichiarazione di immediata disponibilità ad un lavoro congruo o ad un percorso di formazione) quale condicio sine qua non per la fruizione di prestazioni previdenziali ed ammortizzatori sociali da parte del lavoratore e, per il datore di lavoro, per poter conguagliare le somme anticipate a tali titoli.

L'obbligo della DID è stato imposto con il D.L. 185/2008 (art. 19, comma 10), conv. in legge n. 2/2009, che subordina il diritto a percepire talune prestazioni previdenziali ed ammortizzatori sociali alla sottoscrizione della DID. Le disposizioni di attuazione della normativa in parola sono state emanate con D.M. n. 46441/2009 del 19 Maggio 2009 il quale sancisce l'obbligo di compilazione e sottoscrizione dell'apposita modulistica da inviare all'INPS a corredo dell'istanza di prestazioni previdenziali a sostegno del reddito o prima della fruizione di ammortizzatori sociali.

Con la circolare in informativa, l'INPS ha comunicato l'adeguamento delle modulistiche previste per le diverse prestazioni. Con riferimento agli interventi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e Contratti di solidarietà è stato implementato il modulo SR 105 che, opportunamente firmato dal lavoratore, deve essere consegnato all'azienda. Per altre prestazioni (DS, Mobilità, una tantum co.co.pro) la compilazione e sottoscrizione della DID è parte integrante della modulistica da presentare all'Istituto.

Relativamente alla CIG (straordinaria o in deroga) con pagamento diretto, oggi i datori di lavoro raccolgono e custodiscono presso di loro la DID dei lavoratori, provvedendo, tuttavia ad informare l'INPS con il Modello SR41. La Circolare in informativa preannuncia che, con decorrenza Gennaio 2011, tutte le informazioni relative alla DID, saranno trasmesse all'INPS tramite il flusso UNIEMENS che, a questo punto, sostituirà il modello SR41 nella funzione.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO***

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HANNO COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI QUESTO NUMERO *VINCENZO BALZANO, FRANCESCO DURACCIO, PIERO DI NONO, ANNA MARIA GRANATA*